



Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

"Riviera dei Fiori"

SERVIZIO TECNICO - SETTORE DEMANIO

Prot. n. 5272 del 30-05-2014

ORDINANZA N. 52 /2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 ed il D.Lgs. n° 116/2008, recanti "Attuazione delle direttive (CEE) relative alla gestione della qualità delle acque di balneazione" nonché il D.M. 30 marzo 2010;
- il D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 recante Codice del Turismo;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- la Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e ss.mm. recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- la L.R. 2 gennaio 2007 n° 1, ad oggetto "Testo Unico in materia di commercio";
- la L.R. 7 febbraio 2008 n° 2 ad oggetto " Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari ";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999 n. 205";
- la L.R. n° 13/1999, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2002, dalla L.R. n° 21/2006, dalla L.R. n° 22/2008 e dalla L.R. n° 21/2012;
- il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PUD Regionale) approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- il Progetto di Utilizzo delle aree del Demanio Marittimo (PUD Comunale) adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°40 in data 08/11/2007 e Nulla Osta Regionale con Decreto Dirigenziale in data 28/02/2008 e successivo adeguamento ai sensi della L.R. n° 22/2008;
- le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n°24 - parte II ;

- le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere e libere attrezzate" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 156 del 15/02/2013 come modificate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1057/2013 del 05-08-2013;
- il comma 251 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 ad oggetto "Legge Finanziaria per l'anno 2007" ;
- l'art. 11 della Legge 15 dicembre 2011 n° 217 recante Legge Comunitaria 2010, e ss.mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

VISTO:

- l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 / 2000 e ss.mm.;
- il Decreto Sindacale prot. n° 13458 del 30-12-2013 relativo al conferimento delle attribuzioni nella gestione delle funzioni relative al Demanio Marittimo devolute dalle Regioni ai Comuni in capo al sottoscritto Arch. Paolo ELENA, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Bartolomeo al Mare;

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI E DI ESPOSIZIONE AL SOLE

ART. 1 - PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
--

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).
2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico, assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari, almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.
3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 01/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

ART. 2 - PERIODO DI APERTURA

1. Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
 - a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
 - b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
 - c) tutto l'anno.

ART. 3 - REGOLE DI APERTURA

- a) **Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)**
 1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

2. Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.
3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.
4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 01/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 1/04 (ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua) al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.
2. Dalla data di apertura alla data di chiusura stabilita dal Comune lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (01/05 - 30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:
 - dal 01/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno quattro giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

3. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.
4. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).
5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.
6. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

7. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. **a)** per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.
2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (01/05 - 30/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:
 - dal 01/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno quattro giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

3. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.
4. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.
5. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.
6. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).
7. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11;
8. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART.4 - NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTEZZATE

Tutti i titolari di Concessioni Demaniali Marittime ed i gestori di spiagge libere attrezzate sono tenuti a:

1. assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;

2. Durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
3. assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; in ogni caso le operazioni di movimentazione sabbia, senza ripascimento, dovranno essere eseguite previa presentazione della prescritta documentazione;
4. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
6. comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, agli Uffici Demanio e Commercio del Comune, all'Ufficio Locale Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
7. comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune e all'Ufficio Locale Marittimo i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
9. effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
10. garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
11. garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
12. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e dalla L.R. 07/02/2008, n. 2 e ss.mm. ed ii.;
13. nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di seguito) indicante il periodo e gli orari di apertura;
14. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.).
Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 5 - ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari e simili, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza,

l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nonché dalla L.R. 07/02/2008 n° 2 e ss.mm.ii.

ART. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge ed altre aree demaniali, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, È VIETATO:

- a) lasciare, senza regolare concessione, natanti in sosta con sottostanti selle, invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, effetti personali, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza di qualunque mezzo, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), fatta eccezione per le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso nonché per quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

I concessionari devono:

- 1) adoperarsi affinché nella fascia di transito sia rispettato il divieto di cui al presente articolo;
- 2) consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche ai fini della balneazione;
- d) campeggiare e/o accamparsi nonché pernottare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque **entro il 31 ottobre** di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, o comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto anche della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione dell'area demaniale. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente previsti dalla normativa vigente;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali e accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, senza specifica autorizzazione;

- l) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di volantini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) sorvolare senza autorizzazione, durante la stagione balneare, le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i Concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. È consentito ai concessionari di stabilimento balneare, durante tutto il periodo di esercizio della struttura balneare, effettuare operazioni di incremento/riduzione della consistenza di dotazioni ed attrezzature per la fruizione della spiaggia (lettini, ombrelloni, sdraio, sedie, aree giochi per bambini ecc.) senza incorrere in sanzioni di alcun genere purché svolte in orario anteriore alle 09,00 o successivo alle 19,00 salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le eventuali autorizzazioni specifiche. Quanto sopra, fatta eccezione per le opere/strutture amovibili previste dalla licenza di concessione (cabine, spogliatoi, servizi ecc.) per le quali deve essere assicurato l'allestimento completo ed il totale funzionamento ai fini balneari durante tutto il periodo di esercizio della struttura balneare.
 3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
 4. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 7 -	DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI ULTERIORI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI
-----------------	---

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Tutti i Concessionari ed i Gestori sono tenuti, fra l'altro, ad applicare e rispettare anche le norme contenute nella L.R. 07/02/2008, n°2 " Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle "Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione n° 512 del 21/05/2004. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

**"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO"**
2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
3. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare, su apposita asta ben visibile, una bandiera gialla: in tale circostanza è **vietato** mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
6. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a

quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti alle norme vigenti in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

7. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D. Lgs. 03/04/2006 n°152. Pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati un congruo numero di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.). Qualora se ne verifichi la necessità il Concessionario è autorizzato, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune, al solo fine di salvaguardare l'arenile e le strutture in concessione, a realizzare modesti cumuli di sabbia;
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque gli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario **anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 19.00**, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

8. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

9. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

10. Attività di trattenimento:

- a) negli stabilimenti balneari è consentito svolgere le attività di trattenimento che risultano complementari all'attività principale di stabilimento balneare e per le quali non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, neppure sotto forma di maggiorazione dei prezzi praticati, non siano allestiti spazi e/o strutture dedicati esclusivamente a dette attività e che non vengano effettuate attività di pubblicizzazione degli eventi;

- b) eventuali richieste per attività di trattenimento e/o spettacolo non rientranti nella tipologia di cui al precedente punto a) saranno oggetto di specifica valutazione ed eventuale rilascio delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. In ogni caso lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo è soggetto alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di inquinamento acustico.

11. Piscine esistenti su aree demaniali marittime. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i Concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria per la manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della Concessione.

ART. 8 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. Tali strutture dovranno rispettare le norme in materia di sicurezza.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI


1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dei vigenti Regolamenti Comunali, del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché di ogni altra norma, ancorché qui non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente Ordinanza.
3. La presente Ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio online del Comune, trasmessa al Servizio di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio, per la pubblicazione, e sarà altresì divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo alla massima diffusione.
4. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza 1° giugno 2014. Da quella data si intende abrogata ogni e qualsiasi disposizione, precedentemente emanata, che risulti in contrasto.

San Bartolomeo al Mare lì 30 maggio 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico/Settore Demanio
(Arch. Paolo ELENA)

Paolo Elena





REGIONE LIGURIA
COMUNE DI

STABILIMENTO BALNEARE
APERTO SOLO PER
ELIOTERAPIA
dalal
dalle ore alle ore.....
nei giorni.....